**CAPO IV**[**[1]**](https://www.comune.cagliari.it/normativa/index.php/Regolamento_edilizio#cite_note-22)**- COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO**

**Note**

1. [Salta↑](https://www.comune.cagliari.it/normativa/index.php/Regolamento_edilizio#cite_ref-22) Al CAPO IV gli artt. 17, 18, 19 e 20 vengono interamente abrogati e sostituiti con i seguenti testi a seguito di variante adottata con DCC.29/2013, approvata con DCC.69/2013 e vigente dal 13/02/2014, BURAS n°8.

**ART.17 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CQ**

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ), è l’organo consultivo del Comune al quale compete l’espressione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in merito agli interventi rilevanti di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, agli interventi di non lieve entità che interessano beni aventi pregio paesaggistico, naturalistico - ambientale o di interesse storico, architettonico e culturale, in merito ai piani urbanistici attuativi e ai piani di settore aventi incidenza sul territorio, tutti specificatamente individuati nel successivo art. 18.
In tutti i casi nei quali leggi, regolamenti o altre disposizioni prevedano un parere della Commissione Edilizia, lo stesso verrà espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nell’ambito delle competenze previste nel successivo art. 18.
La CQ è composta:

a) dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata ovvero dal Dirigente del Servizio Pianificazione del Territorio, a seconda della competenza sul progetto o piano da esaminare, in qualità di Presidente senza diritto di voto;

b) da cinque componenti nominati dal Sindaco in base al loro curriculum scientifico e professionale tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, composizione architettonica, storia dell’architettura, beni culturali, restauro, tutela dell’ambiente, paesaggio e qualità degli spazi pubblici.

Ove sia necessario per la valutazione di particolari aspetti progettuali il Presidente ha facoltà di convocare esperti le cui particolari competenze specifiche non siano già possedute dai membri della Commissione. Gli stessi partecipano alla riunione senza diritto di voto.
Il Sindaco stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e di selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza.
Non possono far parte della CQ i rappresentanti di altri Organi o Enti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui procedimenti da esaminare.
La CQ dura in carica cinque anni e comunque non oltre il mandato amministrativo, proseguendo in ogni caso la sua attività sino al suo rinnovo.
I suoi componenti non possono essere riconfermati.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
In caso di cessazione o decadenza di componenti della CQ, il Sindaco dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della CQ stessa.
Entro 60 giorni dal suo insediamento a pena di decadenza, la CQ formula, in un documento denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione degli aspetti compositivi e formali dei progetti sottoposti al suo esame, come meglio precisato nell’art. 20 del presente Regolamento.
Il Segretario della CQ, senza diritto di voto, è un Funzionario Tecnico del Comune designato dal Presidente. Possono essere presenti ai lavori della CQ il Responsabile del procedimento e l’Istruttore che hanno curato l’istruttoria formale dei progetti o atti da valutare.

**ART.18 COMPETENZE DELLA CQ**

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ) esprime parere in merito ai soli aspetti compositivi e architettonici e all’inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale per i seguenti progetti e piani, di iniziativa pubblica o privata:
*Pianificazione Territoriale*

- strumenti urbanistici generali e relative varianti;

- strumenti attuativi del PUC e relative varianti, compresi i programmi integrati, gli accordi di programma e gli altri strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla legislazione vigente;

- piani di settore aventi incidenza sul territorio quali quelli relativi all’arredo urbano, al colore, alle insegne e impianti pubblicitari, alle attrezzature per attività commerciali su suolo pubblico ed alla telefonia e radiocomunicazione;

- pareri preventivi sugli strumenti attuativi del PUC ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento;

- proposte di diverso assetto dei comparti del Piano di Risanamento Urbanistico di Barracca Manna;

*Edilizia Privata*

- progetti per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri compositivi architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di consistenza maggiore o uguale al 20% del volume preesistente;

- progetti relativi a varianti essenziali alla concessione edilizia rilasciata per gli interventi di cui al punto precedente, significativi sotto il profilo della qualità urbana, architettonica e paesistico ambientale;

- pareri preventivi ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento sui progetti edilizi relativi agli interventi di cui ai punti precedenti;

- progetti planivolumetrici previsti dalle norme di attuazione del PUC e dei relativi strumenti attuativi;

- progetti delle opere pubbliche comunali con la presenza del Dirigente Comunale proponente il progetto;

*Tutela del Paesaggio*

- progetti che necessitino di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 la cui competenza è delegata al Comune, relativamente agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri compositivi architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di consistenza maggiore o uguale al 20% del volume preesistente con esclusione degli interventi di lieve entità di cui all’art. 3 comma 1 lettera h bis) della L.R. 28/98 come modificata dalla L.R. 21/2011;

- progetti che necessitino di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con esclusione degli interventi di lieve entità come sopra individuati;

- progetti relativi ad opere oggetto di richiesta di condono edilizio al fine dell’espressione del parere di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 28/98 con esclusione degli interventi di lieve entità come sopra individuati.

Nel caso di interventi edilizi su immobili ricadenti in aree interessate dal vincolo paesaggistico l’esame del progetto da parte della CQ avviene esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per ulteriori interventi, non compresi nelle fattispecie sopra elencate, che rivestano particolare rilevanza sotto l’aspetto della qualità urbana, architettonica e paesistico ambientale il Dirigente può sottoporre il relativo progetto all’esame della CQ senza alcun differimento dei termini per la conclusione del procedimento.

**ART.19 FUNZIONAMENTO DELLA CQ**

I pareri vengono espressi dalla CQ a maggioranza dei membri presenti.
La CQ esprime, sui piani o progetti esaminati, i seguenti pareri motivati in coerenza e nel rispetto degli indirizzi di cui alla “Dichiarazione di Indirizzi” prevista dal successivo art. 20:

- parere favorevole;

- parere favorevole con prescrizioni;

- parere contrario.

La CQ, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative modifiche progettuali, può rinviare l’esame del progetto specificando le integrazioni o modifiche richieste.
La CQ si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del piano o progetto previsto per lo specifico procedimento. Qualora esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, accertata l’osservanza alle prescrizioni dettate il Dirigente può definire il procedimento senza ulteriore riesame da parte della CQ.
Decorso il termine dell’istruttoria, il Dirigente può procedere con l’iter della pratica indipendentemente dall’acquisizione del parere della CQ motivandone la mancanza.
La CQ per avere chiarimenti sui progetti di particolare complessità sottoposti al suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei progettisti anche quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno comunque allontanare prima della formulazione del parere. I Commissari non possono presenziare all’esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. L’eventuale inosservanza di questa disposizione è motivo di revoca della nomina da parte del Sindaco e di segnalazione all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza.
Gli operatori o i professionisti, all’atto della presentazione dei progetti, possono indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli Commissari nel caso in esame e chiederne l’astensione dalla valutazione; sulla richiesta decide il Presidente.
Ai Commissari non in organico all’Amministrazione e agli esperti eventualmente coinvolti è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale.
Delle adunanze della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio viene redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno 2 commissari.
Per ogni argomento discusso la CQ esprime il relativo parere, riportato nel verbale, nel quale verranno indicate le motivazioni, le eventuali modificazioni e condizioni richieste. Il parere così elaborato verrà letto e messo ai voti. Nel verbale dovranno essere indicati i voti contrari o di astensione ed eventuali dichiarazioni di voto.
Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del............................. dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio " completata dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario.
I pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio sono resi noti al pubblico, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio.

**ART.20 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI E RAPPORTO CONSUNTIVO DELLA CQ**

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, all’atto del suo insediamento e comunque non oltre 60 giorni dall’insediamento stesso esplicita in un documento, denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i criteri e metodi di valutazione dei progetti sottoposti al suo esame in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi.
In particolare dovrà esplicitare criteri di valutazione per i parametri formali e compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme e da quelle del PUC.
Potrà inoltre contenere, nell’ambito delle proprie competenze, indicazioni generali al Servizio Edilizia Privata per l’esame dei progetti relativi ad opere per le quali non è prevista l’acquisizione del parere della CQ.
La dichiarazione di indirizzi dovrà essere sottoposta a revisione annuale alla luce delle problematiche emerse nel periodo precedente.
Sono sempre ammissibili eventuali integrazioni e/o precisazioni della “Dichiarazione di Indirizzi” che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’attività.
Il suddetto documento e i suoi eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o precisazioni sono pubblicati nel sito dell’Amministrazione Comunale e comunicati agli Ordini e Collegi professionali.
Al termine del proprio mandato la CQ redige un rapporto consuntivo della propria attività.